

# **STATUTI**

## **ASSOCIAZIONE**

### **GIARDINO DEI GHIACCIAI DI CAVAGLIA**

#### **Articolo 1: Nome e sede**

“Giardino dei Ghiacciai di Cavaglia” in seguito “GGC” è un’associazione di pubblica utilità ai sensi degli art. 60 sgg. del Codice civile svizzero con sede a Poschiavo.

#### **Articolo 2: Scopo e compiti**

Mossa dal rispetto per la natura e consapevole della responsabilità dell’essere umano nei suoi confronti, il GGC si dedica alla salvaguardia delle basi naturali della vita. Allo scopo, persegue in particolare gli obiettivi seguenti:

- a) di salvaguardare e proteggere il comprensorio del GGC che il Comune di Poschiavo, con decisione della Giunta comunale del 20 gennaio 1997 e iscrizione di un diritto di superficie della durata di 50 anni a partire dal 25 agosto 2015 le ha messo a disposizione a questo scopo;
- b) di proteggere il paesaggio al fine di conservare e di promuovere il valore didattico, come pure l’attrattività turistica del GGC e di mantenerne, allo stesso tempo, le caratteristiche naturali specifiche;
- c) di rendere accessibile per mezzo di un itinerario didattico la relativa area munendola delle strutture di sostegno necessarie, facilitandone l’accesso e provvedendo allo svuotamento dei detriti di una parte delle marmitte. Questi interventi avvengono nel massimo rispetto per le caratteristiche del luogo e in sintonia con l’ambiente naturale;
- d) di agire per modificare il rapporto dell’essere umano con la natura affinché divenga armonioso.

Per il conseguimento degli scopi prefissati, il GGC si dedica principalmente ai compiti seguenti:

- a) intervento nei settori privato, economico e pubblico per promuovere il rispetto della natura;
- b) informazione dei membri e dell’opinione pubblica su temi relativi alla tutela della natura e dell’ambiente;
- c) partecipazione attiva alla promozione della consapevolezza ambientale e di un comportamento rispettoso dell’ambiente in seno a tutti gli individui, tutte le cerchie della popolazione e tutte le fasce d’età, in particolare giovani;
- d) gestione esemplare;
- e) sviluppo e partecipazione all’attuazione di programmi per la tutela e la promozione del GGC;

- f) coinvolgimento in questioni e procedure politiche con effetti sulla natura, sul paesaggio o sull'ambiente;
- g) cooperazione attiva con organizzazioni che perseguono scopi analoghi, le autorità, gli istituti superiori e di ricerca;
- h) sviluppo di contatti con organizzazioni estere e internazionali che perseguono obiettivi analoghi, e sostegno appropriato alle loro attività.

### **Articolo 3: Good Governance / responsabilità sociale e condotta etica**

Il GGC assicura una conduzione, un controllo e una comunicazione responsabile. Si impegna a rispettare i principi della conduzione d'impresa (corporate governance) vigenti per le organizzazioni senza scopo di lucro, in particolare la trasparenza, la separazione dei poteri e la difesa degli interessi dei membri, dei/delle donatori/trici, dei/delle collaboratori/trici, nonché dei/delle volontari/volontarie.

In tutte le loro attività vegliano affinché i diritti e l'integrità personale di impiegati/e, volontari/volontarie siano rispettati.

### **Articolo 4: Finanziamento**

Le risorse finanziarie del GGC sono costituite da:

- a) le quote sociali;
- b) il reddito del patrimonio sociale;
- c) il ricavato di collette e campagne;
- d) le elargizioni dai privati (persone fisiche e giuridiche) e sussidi di enti pubblici;
- e) il ricavato dall'offerta di prestazioni di servizio;
- f) eventuali prestiti.

### **Articolo 5: Responsabilità**

Il GGC risponde con il suo patrimonio unicamente dei propri obblighi. È esclusa la responsabilità individuale dei membri.

### **Articolo 6: Membri**

Esistono le seguenti categorie di membri:

- a) membri attivi: coloro che versano una quota sociale annua pari a CHF 50.00;
- b) membri permanenti: coloro che versano almeno 40 quote sociali annue in un'unica volta diventano membri attivi a vita.

### **Articolo 7: Membri onorari**

Su proposta del Comitato, l'Assemblea può nominare quali membri onorari persone che si distinguono per meriti particolari.

I membri onorari sono esentati dal versamento della quota sociale annua.

#### **Articolo 8: Inizio e termine della condizione di membro**

Possono far parte del GGC persone fisiche e giuridiche.

La domanda di adesione avviene per iscritto. L'adesione diventa effettiva con l'iscrizione nel registro dei membri. L'adesione può essere respinta su decisione del Comitato.

L'adesione si estingue con la disdetta, il mancato versamento della quota sociale annua, il decesso, o in caso di scioglimento della persona giuridica.

La condizione di membro non può essere trasmessa e non è ereditaria.

#### **Articolo 9: Membri uscenti**

I membri uscenti non possono far valere alcun diritto sul patrimonio sociale. Le quote sociali devono essere versate per tutto il periodo di appartenenza all'associazione.

#### **Articolo 10: Responsabilità**

Per gli obblighi contratti dall'associazione con terzi risponde esclusivamente il patrimonio sociale. È esclusa qualsiasi responsabilità da parte dei membri.

#### **Articolo 11: Organizzazione**

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei membri;
- b) il Comitato;
- c) la Commissione di revisione.

#### **Articolo 12: L'assemblea dei membri**

L'Assemblea ordinaria dei membri si riunisce, di regola, una volta all'anno ed è convocata dal Comitato con quindici giorni di anticipo congiuntamente all'ordine del giorno, tramite annuncio su "Il Grigione Italiano" e "Il Bernina". Un'assemblea straordinaria è inoltre convocata su richiesta di un quinto dei membri.

All'Assemblea dei membri compete:

- a) l'approvazione del consuntivo, del preventivo e del rapporto di revisione;
- b) la nomina del presidente e degli altri membri del Comitato nonché dei membri della Commissione di revisione; in caso di seggi vacanti nel comitato le nomine avvengono per il periodo rimanente del mandato;
- c) l'approvazione e la revisione degli statuti;
- d) la discussione e la decisione su tutti gli oggetti che il Comitato le sottopone.

L'assemblea decide con la maggioranza semplice dei presenti.

#### **Articolo 13: Diritto di voto e di elezione**

Tutti i membri hanno diritto di voto e di elezione. Ogni membro ha un voto.



Delega: i membri dell'associazione possono farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta.

#### **Articolo 14: Il Comitato**

Il Comitato si compone di cinque membri.

Il Comitato si costituisce da sé.

I membri del Comitato hanno un mandato di tre anni e sono rieleggibili.

Il Comitato rappresenta l'Associazione dinanzi a terzi.

#### **Articolo 15: Competenze del Comitato**

Il Comitato può deliberare su spese e investimenti non preventivate fino a CHF 25'000.00 l'anno.

La decisione su eventuali spese e investimenti non preventivate superiori a questo importo rientra nelle competenze dell'Assemblea dei membri.

Il Comitato può delegare lo svolgimento di compiti specifici a terzi, a commissioni o a specialisti.

#### **Articolo 16: Facoltà di firma**

Ha facoltà di firma a due il presidente o il suo supplente con un altro membro del Comitato.

#### **Articolo 17: Sedute del Comitato**

Il Comitato si riunisce su invito del presidente almeno tre volte l'anno. Inoltre, esso si riunisce ogni qualvolta il presidente o tre membri lo richiedessero.

Il Comitato decide con la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti decide il presidente o, in sua assenza, il suo supplente.

I membri del Comitato operano a titolo onorifico. Essi hanno diritto al risarcimento delle spese effettive a cui hanno sopperito a favore dell'associazione su incarico o con l'approvazione del Comitato.

Ai membri del Comitato può essere corrisposta una remunerazione moderata per impegni particolarmente onerosi.

Per mandati straordinari, a tempo determinato e riferiti a progetti, un'eventuale remunerazione può essere versata solo per progetto.

#### **Articolo 18: Commissione di revisione**

La Commissione di revisione si compone di due membri.

Essa controlla annualmente i conti e il bilancio dell'associazione e ne fa relazione all'Assemblea.

Il mandato della Commissione di revisione è di tre anni.

#### **Articolo 19: Scioglimento**

Lo scioglimento dell'associazione deve essere deciso con maggioranza di 2/3 dei membri presenti all'Assemblea del GGC.

A scioglimento deciso, l'Assemblea delibera, con la maggioranza di 2/3 dei membri presenti, sulla designazione del patrimonio sociale.

Il patrimonio residuo dell'associazione deve essere devoluto ad una associazione di volontariato operante in identico o analogo settore, ovvero ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità con sede in Svizzera.

#### **Articolo 20: Disposizioni finali**

Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni del Codice civile.

Questi statuti entrano in vigore con la loro approvazione da parte dell'Assemblea dei membri, avvenuta il 31 maggio 2025.

Per l'Assemblea dei soci  
dell'associazione "Giardino dei Ghiacciai di Cavaglia"

Il Presidente:



---

Romeo Lardi

Il Vicepresidente:



---

Gian Paolo Lardi

La revisione degli statuti è stata approvata all'unanimità dei membri presenti in occasione dell'Assemblea generale ordinaria del 31 maggio 2025.

Poschiavo, 31 maggio 2025